



**Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici d'appalto
con valore inferiore alle soglie di rilevanza europea**

valida dal 01/08/2025

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | Premessa | 2 |
| 2 | Oggetto e ambito di applicazione del regolamento | 2 |
| 3 | Operatori economici | 2 |
| 4 | Avvalimento | 2 |
| 5 | Adempimenti previsti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) | 3 |
| 6 | Commissione giudicatrice | 3 |
| 7 | Garanzie economiche | 3 |
| 7.1 | Garanzia economica provvisoria | 4 |
| 7.2 | Garanzia economica definitiva | 4 |
| 8 | Esclusione dalla procedura di affidamento | 4 |
| 8.1 | Esclusione per motivi di onorabilità | 4 |
| 8.2 | Ipotesi di grave illecito professionale..... | 5 |
| 8.3 | Altre cause di esclusione | 6 |
| 8.4 | Soccorso Istruttorio..... | 6 |
| 8.5 | Accesso agli atti..... | 7 |
| 9 | Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia | 7 |
| 9.1 | Il procedimento Spot Order | 7 |
| 9.2 | Il procedimento Light Tender..... | 9 |
| 9.3 | Il procedimento Full Tender | 10 |
| 10 | Procedure negoziate senza pubblicazione di bando e affidamenti diretti | 12 |
| 10.1 | La procedura negoziata senza pubblicazione di bando | 12 |
| 10.2 | L'affidamento diretto | 12 |
| 11 | Definizioni | 13 |



**Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici d'appalto
con valore inferiore alle soglie di rilevanza europea**

valida dal 01/08/2025

1 Premessa

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento a terzi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito anche "Codice dei Contratti Pubblici" o "Codice"), tenuto conto dell'assetto organizzativo del Gruppo Enel.

Le procedure per l'affidamento a terzi di contratti di lavori, servizi e forniture disciplinate ai sensi del presente Regolamento assicurano la tempestività dei processi di acquisto, secondo modalità semplificate ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e libera concorrenza in funzione delle specifiche esigenze di Enel, nonché nell'osservanza dei principi generali di cui all'art. 1 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici.

2 Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

Il Regolamento si applica ai processi di acquisto destinati alla realizzazione di lavori, alla prestazione di servizi e all'acquisizione di forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici, in conformità a quanto dallo stesso Codice dei Contratti Pubblici e dalla normativa pubblicistica applicabile.

I contratti stipulati all'esito del procedimento di acquisto svolto ai sensi del presente Regolamento sono disciplinanti contrattualmente dalla lettera d'ordine unitamente ai suoi allegati e dalle Condizioni Generali di Contratto Italia vigenti al momento dell'indizione del processo di acquisto nonché, per quanto non diversamente disciplinato, dal codice civile.

I processi di acquisto si svolgeranno secondo le procedure semplificate di seguito indicate e meglio disciplinate all'art. 9 del presente Regolamento:

- **"Spot Order"**: applicabile ad affidamenti di lavori, servizi o forniture con Importo Totale stimato compreso tra 0 e 400.000 euro.
- **"Light Tender"**: applicabile ad affidamenti:
 - di lavori con Importo Totale stimato tra 400.000 euro e 2,5 milioni di euro;
 - di servizi e forniture con Importo Totale stimato compreso tra 400.000 euro e la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici (pari a 443.000 euro).
- **"Full Tender"**: applicabile ad affidamenti di lavori con Importo Totale stimato compreso tra 2,5 milioni di euro e la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici (pari a 5.538.000 euro).

3 Operatori economici

In caso di procedure di affidamento indette con sistema di qualificazione ai sensi dell'art. 168 del Codice dei Contratti Pubblici, sono ammessi a parteciparvi gli Operatori Economici qualificati secondo la procedura Enel "Supplier Qualification" nei Gruppi Merceologici ("GM") associati agli avvisi del sistema di qualificazione afferenti all'oggetto del contratto.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento indette con sistema di qualificazione e nei casi di affidamento diretto, vengono interpellati esclusivamente gli Operatori Economici con idoneità di qualificazione vigente. Tuttavia, è consentito l'interpello di imprese che al momento dell'indizione di gara risultino (i) nello stato di "Invio base positivo" oppure (ii) in fase di rinnovo. Tale iter di qualificazione/rinnovo sarà gestito secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta di qualificazione/rinnovo o altri criteri oggettivi individuati da Enel e documentati in apposito verbale. In ogni caso, l'aggiudicazione in favore di un determinato Operatore Economico presuppone l'avvenuta conclusione positiva, prima dell'aggiudicazione stessa, del relativo iter di qualificazione/rinnovo.

In ogni caso, gli Operatori Economici possono partecipare alle procedure di affidamento in forma singola o in forma associata ai sensi degli art. 65 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici.

Il presente Regolamento è applicabile anche alle procedure di scelta del contraente indette con modalità diverse dall'utilizzo del sistema di qualificazione.

4 Avvalimento



**Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici d'appalto
con valore inferiore alle soglie di rilevanza europea**

valida dal 01/08/2025

Gli Operatori Economici possono ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice dei Contratti Pubblici. È possibile vietare l'avvalimento di alcune attività, specificandole nella documentazione di gara nei limiti e alle condizioni di cui al comma 11 dell'art. 104 citato.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 104 del Codice dei Contratti Pubblici, Enel verifica se i soggetti della cui capacità il concorrente intende avvalersi (i.e. impresa ausiliaria) soddisfino i criteri di selezione o se sussistano motivi di esclusione. Enel può consentire all'Operatore Economico di sostituire l'ausiliaria che non soddisfi un criterio di selezione o per la quale sussistano motivi di esclusione. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di Enel in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Nel caso di avvalimento premiale, ossia l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella ausiliata, salvo che la prima non dimostri che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad un unico centro decisionale. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Il concorrente che si avvale dei requisiti di altri soggetti, in sede di partecipazione alla gara, deve allegare:

- una dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti generali, tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento nonché l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, laddove richiesta;
- una dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la società Committente del Gruppo Enel a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- in originale o copia autentica, il contratto di avvalimento, anche nel caso di avvalimento premiale, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

5 Adempimenti previsti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

L'Operatore Economico che intende partecipare alla procedura di affidamento è tenuto - quale condizione di ammissibilità alla procedura di affidamento stessa - a dimostrare l'avvenuto pagamento del contributo previsto a favore dell'ANAC al momento di presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura di affidamento stessa. A ciascuna procedura di gara è associato un CIG, indipendentemente dal buon esito della stessa.

6 Commissione giudicatrice

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

La Commissione giudicatrice, nominata da Enel, è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque. Alla Commissione giudicatrice può partecipare il RUP anche in qualità di Presidente. La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione giudicatrice devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ed il Presidente è individuato tra i commissari.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano l'esistenza delle cause di incompatibilità, se presenti. Nel caso di annullamento della procedura occorre procedere alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice deve essere composta dagli stessi componenti della precedente, salvo il caso in cui l'annullamento dell'aggiudicazione sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione giudicatrice stessa.

Nella fase di valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice può essere affiancata da esperti, dotati di competenze tecniche specialistiche nell'ambito del settore cui afferisce l'affidamento. Gli esperti, su richiesta della Commissione giudicatrice, potranno redigere una relazione tecnica sulle offerte, ma gli stessi non potranno concorrere alla valutazione dell'offerta che resta di competenza esclusiva della Commissione giudicatrice.

7 Garanzie economiche



**Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici d'appalto
con valore inferiore alle soglie di rilevanza europea**

valida dal 01/08/2025

7.1 Garanzia economica provvisoria

Nelle procedure disciplinate dal presente Regolamento, Enel non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella documentazione di gara.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'Importo Totale del Contratto. La garanzia provvisoria deve essere costituita con le modalità di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici. Alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici.

7.2 Garanzia economica definitiva

Nelle procedure disciplinate dal presente Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture con Importo Totale inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per l'affidamento di lavori con Importo totale inferiore a 2,5 mln euro, Enel non richiede le garanzie definitive di cui all'art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella documentazione di gara.

Nelle procedure di affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 2,5 mln euro Enel richiede la garanzia definitiva per un ammontare pari al dieci per cento dell'Importo Totale del Contratto. La garanzia economica deve essere rilasciata da emittente in possesso di idoneo merito creditizio ed inoltre deve essere incondizionata, irrevocabile e esigibile a prima richiesta secondo il format allegato alla documentazione di gara.

La garanzia dovrà rimanere valida per tutta la durata del Contratto o della stessa. In caso di deterioramento del merito creditizio dell'emittente, l'Operatore Economico dovrà fornire, entro sessanta (60) giorni dalla Comunicazione di Enel, una garanzia sostitutiva alle medesime condizioni di quella originariamente presentata.

Se durante il periodo di vigenza del Contratto: (i) l'Importo Totale e la durata subiscono modificazioni in aumento sempre nei limiti dell'art. 120, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici ovvero (ii) l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, Enel può richiedere all'Operatore Economico di integrare le garanzie proporzionalmente, entro il termine di dieci (10) giorni dalla comunicazione di Enel. In caso di mancata integrazione, Enel si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cc ovvero sospendere i pagamenti dovuti fino all'integrazione nonché, nel caso di applicazioni di penali, applicare le ritenute contrattuali sul primo pagamento utile, ove capiente, ovvero ulteriori ritenute sui pagamenti successivi fino alla concorrenza della percentuale dovuta.

8 Esclusione dalla procedura di affidamento

8.1 Esclusione per motivi di onorabilità

Qualora nel corso di una procedura di gara indetta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, l'Operatore Economico risulti destinatario di un provvedimento di revoca dall'Albo Fornitori per la perdita dei requisiti generali e di onorabilità ovvero versi in una delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Operatore Economico è escluso dalla medesima procedura di gara con provvedimento motivato.

L'esclusione dell'Operatore Economico dalla procedura è altresì disposta, con provvedimento motivato, qualora venga accertata la sussistenza:

- (i) di una delle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici; o
- (ii) di una delle fattispecie di illecito professionale grave individuate nell'Atto Interno adottato da Enel ai sensi dell'art. 169 del Codice dei Contratti Pubblici e riportate al paragrafo che segue, che risulti idonea a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'Operatore Economico. L'Atto Interno è disponibile al seguente link [https://globalprocurement.enel.com/content/dam/enel-gp/documents/other-useful-documents/supplier-performance-management/Cause di esclusioni Albo Fornitori Enel.pdf](https://globalprocurement.enel.com/content/dam/enel-gp/documents/other-useful-documents/supplier-performance-management/Cause%20di%20esclusioni%20Albo%20Fornitori%20Enel.pdf)

Affinché la condotta posta in essere dall'Operatore Economico sia riconducibile alla causa di esclusione ex



**Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici d'appalto
con valore inferiore alle soglie di rilevanza europea**

valida dal 01/08/2025

art. 95, comma 1, lettera e), del Codice dei Contratti Pubblici o a una fattispecie di illecito professionale grave di cui all'art. 8.2, tali da giustificare l'esclusione dell'Operatore Economico dalla gara, ai sensi dell'art. 98 del Codice dei Contratti Pubblici, devono ricorrere tutti i seguenti elementi:

- devono essere individuati e indicati con esattezza gli elementi suscettibili di integrare un'ipotesi di grave illecito professionale di cui all'art. 98, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici e/o al seguente art. 8.2;
- il grave illecito professionale deve essere tale da incidere irrimediabilmente sull'affidabilità e sull'integrità dell'Operatore Economico medesimo e, conseguentemente, tale da confermare la perdita dei requisiti generali e di onorabilità previsti (i) ai fini dell'iscrizione dello stesso presso l'Albo Fornitori di Enel, nel caso in cui l'Operatore sia qualificato nel predetto Albo o (ii) ai fini della partecipazione alla procedura di gara;
- devono sussistere adeguati elementi di prova.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti (i) e (ii), ai fini dell'accertamento della condotta posta in essere dall'Operatore Economico, Enel avvia il procedimento per la verifica sulla sussistenza dei requisiti generali e di onorabilità previsti ai fini dell'iscrizione presso l'Albo Fornitori, potendo contestualmente disporre, con provvedimento motivato, la sospensione cautelare dello stesso Operatore Economico dal predetto Albo. L'avvio di tale procedimento, anche in caso di sospensione cautelare, non comporta l'automatica esclusione del medesimo Operatore Economico dalla procedura in corso. L'esclusione dalla procedura potrà essere disposta esclusivamente allorché, all'esito del procedimento sopra richiamato, sia stata accertata la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici ovvero di un illecito professionale grave di cui al successivo art. 8.2 e, per l'effetto, in caso di procedura da sistema di qualificazione, sia stato adottato nei confronti dell'Operatore Economico un provvedimento di revoca dal citato Albo Fornitori.

Ai sensi dell'art. 96 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Operatore Economico può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, ad eccezione dell'ipotesi di gravi irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, a meno che lo stesso Operatore Economico non si sia impegnato in maniera vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti. Se le suddette misure sono ritenute da Enel sufficienti e adottate tempestivamente ai fini del rispetto del termine fissato per la presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico non è escluso dalla procedura di gara. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Operatore Economico è escluso dalla procedura di gara e Enel ne comunica le motivazioni ai sensi dell'art. 90 del Codice dei Contratti Pubblici. Per i soggetti che partecipano in forma associata resta ferma l'applicazione dell'art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici.

8.2 Ipotesi di grave illecito professionale

Ai sensi dell'art. 169 del Codice dei Contratti Pubblici e per gli effetti dell'art. 95, comma 1, lett. e) e dell'art. 98 dello stesso Codice, costituiscono gravi illeciti professionali le condotte poste in essere dall'Operatore Economico (o da una singola impresa in caso di partecipazione in forma associata) indicate nel richiamato Atto Interno e di seguito riportate:

- a. condotta dell'Operatore Economico (o della singola impresa nel caso di partecipazione in forma associata) che abbia presunti legami con le organizzazioni criminali, incluse le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa previste all'art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, ad eccezione del caso in cui l'operatore economico stesso sia ammesso al controllo dell'amministrazione giudiziaria o a misure equivalenti;
- b. condotta dell'Operatore Economico (o della singola impresa nel caso di partecipazione in forma associata) che abbia posto in essere condotte in violazione dei diritti umani e dei principi del Codice Etico di Enel e del Piano Zero Anticorruzione di Enel;
- c. avvio di un procedimento penale nei confronti di uno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici volto ad accertare condotte ascrivibili ai reati previsti nell'Allegato 1 al richiamato Atto Interno;
- d. condotta dell'Operatore Economico (o della singola impresa nel caso di partecipazione in forma associata) che abbia reso dichiarazioni fuorvianti o incomplete in merito a condizioni essenziali o requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento o la partecipazione a procedure di gara o l'affidamento dei subappalti;



**Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici d'appalto
con valore inferiore alle soglie di rilevanza europea**

valida dal 01/08/2025

- e. condotta dell'Operatore Economico (o della singola impresa nel caso di partecipazione in forma associata) che abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale delle prestazioni affidategli da Enel senza preventiva autorizzazione di quest'ultima;
- f. L'Operatore Economico (o la singola impresa nel caso di partecipazione in forma associata) sia stato destinatario di sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore rilevante rispetto al GM in cui l'Operatore Economico risulta qualificato;
- g. condotta dell'Operatore Economico (o della singola società nel caso di partecipazione in forma associata) al quale, nel corso dell'esecuzione dei contratti stipulati con le società del Gruppo Enel, siano stati formalmente contestati reiterati inadempimenti o siano ripetutamente emersi esiti insufficienti nel monitoraggio delle prestazioni rese dallo stesso (o dalla stessa), misurati anche attraverso il sistema di Supplier Performance Management;
- h. condotta dell'Operatore Economico (o della singola impresa nel caso di partecipazione in forma associata) tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con Enel e da comprometterne la reputazione o l'immagine o la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea.

8.3 Altre cause di esclusione

Costituisce altresì causa di esclusione di un Operatore Economico (o della singola impresa nel caso di partecipazione in forma associata) da una procedura gara il verificarsi di una o più delle seguenti situazioni, se espressamente previste a pena di esclusione nella documentazione di gara:

- mancato invio nei tempi previsti della documentazione necessaria;
- mancata separazione fra le buste tecniche ed economiche;
- perdita dei requisiti di qualifica (es. sostenibilità, eco-fin, tecnici, ecc.) che abbia comportato la revoca dell'idoneità di qualificazione dell'Operatore Economico durante la fase di gara;
- cessione a terzi, da parte dell'Operatore Economico (o della singola impresa nel caso di partecipazione in forma associata) dell'attività o del ramo d'azienda relativi alla qualificazione ovvero cessazione o sospensione delle attività;
- rilascio in fase di gara, da parte dell'Operatore Economico, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sulle esclusioni, le selezioni, le aggiudicazioni. In tali casi, Enel ne dà comunicazione all'ANAC per l'eventuale (a seconda della gravità) iscrizione al Casellario Informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e degli affidamenti in subappalto per un periodo di due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata;
- offerte condizionate.

8.4 Soccorso Istruttorio

Nella fase di verifica della documentazione amministrativa, entro il termine assegnato da Enel nella documentazione di gara (da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni) e qualora i documenti al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta non siano presenti nel fascicolo virtuale dell'Operatore Economico, è consentito all'Operatore Economico sanare/integrare:

- la documentazione trasmessa ad Enel nel termine per la presentazione delle offerte, ad eccezione della documentazione relativa all'offerta tecnica ed all'offerta economica;
- la mancata presentazione della garanzia provvisoria, laddove richiesta, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di costituendi raggruppamenti temporanei di imprese, a condizione che i documenti riportino una data anteriore rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- ogni omissione, inesattezza o irregolarità riferibili alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti da rendere ai fini della partecipazione, inclusa la Check List, al documento di gara unico europeo e ad ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, ad eccezione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono invece in alcun modo sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Decorso il termine assegnato da Enel senza che l'Operatore Economico abbia provveduto a sanare/integrare i documenti mancanti, Enel procederà all'esclusione dello stesso.



**Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici d'appalto
con valore inferiore alle soglie di rilevanza europea
valida dal 01/08/2025**

Enel può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione dell'Operatore Economico dalla procedura di gara. In caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso dalla gara.

8.5 Accesso agli atti

L'accesso agli atti delle procedure di affidamento è disciplinato dagli art. 22 e ss. della L. n. 241/1990. L'istanza di accesso deve essere presentata per iscritto, indicando specificamente gli atti per i quali si chiede l'accesso, l'interesse all'ostensione di tali atti e le motivazioni dell'accesso. La domanda deve essere indirizzata al Responsabile del Procedimento (RUP) della fase di affidamento di Enel.

9 Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia

9.1 Il procedimento Spot Order

9.1.1 Ambito di applicazione

Il processo di affidamento "Spot Order" è caratterizzato dai seguenti elementi:

- si applica solo alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture per un Importo totale stimato compreso tra 0 e 400 mila euro;
- il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso;
- l'offerta prima nella graduatoria economica è ammessa alla successiva fase di verifica della documentazione amministrativa.

9.1.2 Avvio della procedura di affidamento

Enel richiede agli Operatori Economici di partecipare ad un processo di gara attraverso l'invio della RFQ (*Request For Quotation*), includendo almeno le seguenti informazioni:

- l'indicazione del RUP della fase di affidamento e della fase di esecuzione;
- la bozza di contratto e specifiche commerciali;
- le specifiche tecniche, nonché ogni altro documento di natura tecnica;
- il criterio di aggiudicazione;
- il modulo per la presentazione dell'offerta economica, nonché ogni altra dichiarazione a corredo dell'offerta economica (es. clean sheet, giustificativi prezzi, ecc.);
- il termine per la presentazione dell'offerta;
- il Codice Identificativo Gara (CIG);
- i requisiti di ordine speciale attinenti all'oggetto del contratto necessari ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, inclusa la Check List;
- la documentazione necessaria per la verifica amministrativa tra cui - *inter alia* - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti;
- l'obbligo dell'Operatore Economico di mantenere aggiornate tutte le informazioni precedentemente fornite a Enel, pena l'esclusione dalla gara;
- l'indicazione circa il periodo minimo di validità dell'offerta (ad esempio 180 giorni).

La documentazione di gara conterrà indicazioni sulle prestazioni (o parti di esse) che gli Operatori Economici possono subappaltare o, in alternativa, prevederà il divieto di subappalto, fornendo adeguata motivazione.

Le offerte condizionate non sono ammesse e comportano l'esclusione dalla gara dell'Operatore Economico ai sensi dell'Art. 8.3

9.1.3 Presentazione e modifiche delle offerte

Dopo aver ricevuto la documentazione di gara, gli Operatori Economici, al fine di garantire la riservatezza, dovranno preparare e presentare ad Enel la documentazione amministrativa e le offerte in buste separate.

Le offerte sono inviate attraverso i sistemi telematici di Enel; i documenti utilizzati per la partecipazione devono



**Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici d'appalto
con valore inferiore alle soglie di rilevanza europea**

valida dal 01/08/2025

essere di tipo informatico, sottoscritti con firma digitale, ove richiesto, e scambiati esclusivamente attraverso il Sistema Informatico di Enel (nel seguito "WeBUY").

Inoltre, gli Operatori Economici dovranno specificare le prestazioni o parti di esse che potrebbero subappaltare nel rispetto di quanto specificato nella RFQ.

Se la scadenza per la presentazione delle offerte viene prorogata o i documenti della RFQ vengono modificati, i nuovi termini e/o le modifiche saranno notificati a tutti gli Operatori Economici.

Se la documentazione di gara viene modificata nel corso della procedura, l'Operatore Economico che abbia già presentato offerta al momento della notifica della modifica, può confermare l'offerta precedente o presentarne una nuova nei termini fissati per la presentazione dell'offerta. L'offerta ricevuta successivamente sostituisce la precedente che, pertanto, non è più efficace.

9.1.4 Criterio di aggiudicazione

La procedura viene aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso.

9.1.5 Valutazione delle offerte economiche

Sulla sola base dell'elemento prezzo o costo, si valutano le offerte ricevute e si definisce la graduatoria, attribuendo il punteggio maggiore all'offerta con il prezzo/costo più basso. Di tali operazioni viene dato atto in apposito verbale.

La documentazione di gara potrà prevedere una o più fasi di negoziazione da instaurare con l'Operatore Economico collocatosi al primo posto in graduatoria.

9.1.6 Verifica della documentazione amministrativa

Una volta definita la graduatoria finale che tenga conto delle eventuali negoziazioni, Enel redige apposito verbale e, in relazione all'offerente collocatosi al primo posto, procederà alla verifica della documentazione amministrativa. In caso di incompletezza della documentazione amministrativa, Enel attiverà la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti e quanto previsto al paragrafo 8.4 che precede. La completezza della documentazione e la conformità alle specifiche tecniche sono attestate dall'Operatore Economico con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche mediante compilazione di check list, da presentare nella documentazione amministrativa.

9.1.7 Aggiudicazione della procedura

Conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, viene redatto apposito verbale recante la proposta di aggiudicazione. Quindi, Enel dispone l'aggiudicazione la cui efficacia è condizionata alla verifica sul possesso dei requisiti prescritti e procede alle comunicazioni ai sensi dell'art. 90 del Codice.

9.1.8 Stipula del contratto

Conclusa positivamente la verifica sul possesso dei requisiti prescritti (cd. fase di comprova dei requisiti), Enel procede alla stipula del contratto, senza attendere il termine dilatorio di 32 giorni di cui all'art. 18 del Codice dei Contratti Pubblici.

In caso di mancato completamento della comprova del possesso dei requisiti sull'aggiudicatario entro trenta giorni dall'aggiudicazione per (i) malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, oppure (ii) per indisponibilità della documentazione relativa alla comprova dei requisiti di moralità ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici nonché dei requisiti di onorabilità previsti dall'Atto Interno di Enel, anche a causa del significativo ritardo da parte degli enti competenti, e allorché sussistano comprovate ragioni per non ritardare la stipula del contratto, Enel procede alla stipula del contratto, senza attendere l'esito delle verifiche ai fini della predetta comprova.

In tal caso, Enel concluderà la predetta fase di comprova nel corso dell'esecuzione contrattuale. Se, al termine dei controlli, risultasse che l'affidamento è avvenuto a favore di un Operatore Economico privo dei requisiti prescritti, Enel risolve *ex lege*, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

In caso di contratti con valore pari o inferiore a 25.000 euro, Enel procederà direttamente alla stipula del



**Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici d'appalto
con valore inferiore alle soglie di rilevanza europea**

valida dal 01/08/2025

contratto, avendo verificato la completezza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di partecipazione resa dall'aggiudicatario. La fase di comprova dei requisiti è avviata nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, laddove all'esito di tale fase non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, Enel procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da Enel per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione di tale provvedimento.

9.2 Il procedimento Light Tender

9.2.1 Ambito di applicazione

Il processo "Light Tender" è caratterizzato dai seguenti elementi:

- si applica alle procedure di affidamento di lavori con Importo Totale stimato compreso tra 400 mila euro e 2,5 mln euro e alle procedure di affidamento di servizi e forniture con importo Totale tra 400 mila euro e la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo oppure del prezzo più basso;
- ove previsto nella documentazione di gara, Enel può definire una Short List degli Operatori Economici (considerando le migliori tre offerte nella graduatoria economica ovvero, se si vogliono valutare più di tre offerte, tutte le offerte il cui valore economico si scosti dal valore dell'offerta migliore entro il 15%).

9.2.2 Avvio della procedura di Affidamento

Enel richiede agli Operatori Economici di partecipare ad un processo di gara attraverso l'invio della RFQ (*Request for Quotation*), includendo almeno le seguenti informazioni:

- l'indicazione del RUP della fase di affidamento e della fase di esecuzione;
- la bozza di contratto e specifiche commerciali, comprese le condizioni generali di offerta;
- le specifiche tecniche, nonché ogni altro documento di natura tecnica;
- criterio di aggiudicazione;
- il Codice Identificativo Gara (CIG);
- il modulo per la presentazione dell'offerta economica, nonché ogni altra dichiarazione a corredo dell'offerta economica (es. clean sheet, giustificativi prezzi, ecc.);
- il termine per la presentazione dell'offerta;
- i requisiti di ordine speciale attinenti all'oggetto del contratto necessari ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
- in caso di procedura aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, criteri premiali (Fattore K) per la valutazione dell'offerta tecnica;
- la documentazione necessaria per la verifica amministrativa tra cui - *inter alia* - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti;
- l'obbligo dell'Operatore Economico di mantenere aggiornate tutte le informazioni precedentemente fornite a Enel, pena l'esclusione dalla gara;
- l'indicazione circa il periodo minimo di validità dell'offerta (ad esempio 180 giorni).

La documentazione della RFQ conterrà indicazioni sulle prestazioni (o parti di esse) che gli Operatori Economici possono subappaltare o, in alternativa, prevederà il divieto di subappalto, fornendo adeguata motivazione.

9.2.3 Presentazione e modifiche delle offerte

Per la presentazione dell'offerta e per la modifica della documentazione di gara si applicano le stesse regole dello Spot Order.



**Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici d'appalto
con valore inferiore alle soglie di rilevanza europea**

valida dal 01/08/2025

9.2.4 Criterio di aggiudicazione

La procedura viene aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ovvero con il criterio del prezzo più basso.

9.2.5 Valutazione delle offerte tecniche

In caso di procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, Enel esegue la valutazione tecnica delle offerte. A tal fine, è svolta l'analisi dei fattori K previsti nel disciplinare di gara.

Durante la fase di valutazione tecnica, Enel può richiedere agli Operatori Economici chiarimenti su aspetti necessari per la valutazione tecnica, attraverso la messaggistica WeBUY. È onere dell'Operatore Economico fornire adeguati riscontri senza fare alcun riferimento a condizioni commerciali o informazioni che non siano strettamente correlate alla valutazione tecnica.

9.2.6 Valutazione delle offerte economiche ed eventuale fase di negoziazione economica

Dopo il completamento della valutazione delle offerte tecniche viene stilata la graduatoria tecnica e si procede alla valutazione delle offerte economiche, definendosi la relativa graduatoria economica.

Nel caso in cui l'offerta economica risulti anormalmente bassa rispetto al Fair Price, Enel richiederà all'Operatore Economico spiegazioni sul prezzo offerto sulla base del criterio definito in RFQ, entro il termine indicato nella richiesta medesima. Se tale spiegazione risulta non sufficiente, Enel potrà escludere la prima offerta in graduatoria e procedere con lo scorrimento della graduatoria.

Ove previsto nella documentazione di gara, Enel può avviare una o più fasi negoziali con gli offerenti collocatosi in posizione utile sulla base del criterio individuato nella documentazione di gara per la definizione della short list, richiedendo la presentazione di nuove offerte economiche.

Gli offerenti che confermano o aggiornano i contenuti delle proprie offerte economiche precedentemente presentate sono valutati sulla base dell'ultima offerta economica presentata.

Conclusa la fase di miglioramento delle offerte economiche, Enel definisce la graduatoria finale e individua l'aggiudicatario nell'offerente collocatosi primo nella graduatoria finale, redigendo apposito verbale.

9.2.7 Verifica amministrativa e aggiudicazione della procedura

In relazione all'offerente collocatosi al primo posto della graduatoria, Enel procede alla verifica della documentazione amministrativa, inclusa l'eventuale Check List. In caso di incompletezza della documentazione amministrativa, Enel attiverà la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti Pubblici e quanto previsto al paragrafo 8.4 che precede.

Conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, viene redatto apposito verbale recante la proposta di aggiudicazione. Quindi, Enel dispone l'aggiudicazione la cui efficacia è condizionata alla verifica sul possesso dei requisiti prescritti e procede alle comunicazioni ai sensi dell'art. 90 del Codice.

9.2.8 Stipula del contratto.

Per la stipula del contratto si applicano le stesse regole dello Spot Order.

9.3 Il procedimento Full Tender

9.3.1 Ambito di applicazione

Il processo Full Tender è caratterizzato dai seguenti elementi:

- si applica solo alle procedure di affidamento di lavori con Importo Totale stimato compreso tra 2,5 mln di euro e la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo o al prezzo più basso;
- ove previsto nella documentazione di gara, Enel può definire una Short List (per selezionare le offerte da ammettere alla valutazione tecnica) che va da un minimo di tre offerte al 100% dei partecipanti, a seconda dell'ambito/contesto di gara specifico.



**Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici d'appalto
con valore inferiore alle soglie di rilevanza europea
valida dal 01/08/2025**

9.3.2 Avvio della procedura di Affidamento

Enel richiede agli Operatori Economici di partecipare ad un processo di gara attraverso la RFQ ai potenziali Offerenti, includendo almeno le seguenti informazioni:

- l'indicazione del RUP di gara e il RUP di esecuzione;
- la bozza di contratto e specifiche commerciali, comprese le condizioni generali di offerta;
- le specifiche tecniche, nonché ogni altro documento di natura tecnica;
- criterio di aggiudicazione;
- Codice Identificativo Gara (CIG);
- il modulo per la presentazione dell'offerta economica, nonché ogni altra dichiarazione a corredo dell'offerta economica (es. clean sheet, giustificativi prezzi, ecc.);
- il termine per la presentazione dell'offerta;
- i requisiti di ordine speciale attinenti all'oggetto del contratto necessari ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
- in caso di procedura aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, criteri premiali (Fattore K) per la valutazione dell'offerta tecnica;
- la documentazione necessaria per la verifica amministrativa tra cui - *inter alia* - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti;
- l'obbligo dell'Operatore Economico di mantenere aggiornate tutte le informazioni precedentemente fornite a Enel, pena l'esclusione dalla gara;
- l'indicazione circa il periodo minimo di validità dell'offerta (ad esempio 180 giorni).

La documentazione della RFQ conterrà indicazioni sui lavori (o parti di essi) che gli Offerenti possono subappaltare o, in alternativa, il divieto di subappalto, fornendo adeguata motivazione.

9.3.3 Presentazione e modifiche delle offerte

Per la presentazione dell'offerta e per la modifica della documentazione di gara si applicano le stesse regole dello Spot Order.

9.3.4 Criterio di Aggiudicazione

La procedura viene aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ovvero secondo il criterio del prezzo più basso.

9.3.5 Valutazione delle offerte tecniche

In caso di procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, Enel esegue la valutazione tecnica delle offerte. A tal fine, sarà svolta l'analisi dei fattori K previsti nel disciplinare di gara.

Durante la fase di valutazione tecnica, Enel può richiedere agli Operatori Economici chiarimenti su aspetti necessari per la valutazione tecnica, attraverso la messaggistica WeBUY. È onere dell'Operatore Economico fornire adeguati riscontri senza fare alcun riferimento a condizioni commerciali o informazioni che non siano strettamente correlate alla valutazione tecnica.

9.3.6 Valutazione delle offerte economiche ed eventuale fase di negoziazione economica

Dopo il completamento della valutazione delle offerte tecniche, viene stilata la graduatoria tecnica e si procede alla valutazione delle offerte economiche, definendosi la relativa graduatoria economica.

Nel caso in cui l'offerta economica risulti anormalmente bassa rispetto al Fair Price, Enel richiederà all'Operatore Economico spiegazioni sul prezzo offerto sulla base del criterio definito in RFQ, entro il termine indicato nella richiesta medesima. Se tale spiegazione risulta non sufficiente, Enel potrà escludere la prima offerta in graduatoria e procedere con lo scorrimento della graduatoria.

Ove previsto nella documentazione di gara, Enel può avviare una o più fasi negoziali con tutti gli offerenti



**Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici d'appalto
con valore inferiore alle soglie di rilevanza europea**

valida dal 01/08/2025

collocatosi in posizione utile in graduatoria sulla base del criterio individuato nella documentazione di gara per la definizione della short list, richiedendo la presentazione di nuove offerte economiche.

Gli offerenti che confermano o aggiornano i contenuti delle proprie offerte economiche precedentemente presentate sono valutati sulla base dell'ultima offerta economica presentata.,

Conclusa la fase di miglioramento delle offerte economiche, Enel definisce la graduatoria finale e individua l'aggiudicatario nell'offerente collocatosi primo nella graduatoria finale, redigendo apposito verbale.

9.3.7 Verifica amministrativa e aggiudicazione della procedura

In relazione all'offerente collocatosi al primo posto della graduatoria, Enel procede alla verifica della documentazione amministrativa, inclusa l'eventuale Check List. In caso di incompletezza della documentazione amministrativa, Enel attiverà la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti Pubblici e quanto previsto al paragrafo 8.4 che precede.

Conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, viene redatto apposito verbale recante la proposta di aggiudicazione. Quindi, Enel dispone l'aggiudicazione la cui efficacia è condizionata alla verifica sul possesso dei requisiti prescritti e procede alle comunicazioni ai sensi dell'art. 90 del Codice.

9.3.8 Stipula del contratto

Per la stipula del contratto si applicano le stesse regole dello Spot Order.

10 Procedure negoziate senza pubblicazione di bando e affidamenti diretti

10.1 La procedura negoziata senza pubblicazione di bando

La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara è attivabile esclusivamente al ricorrere di uno dei casi tassativi di cui all'art. 158 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché degli specifici presupposti ivi indicati per ciascuno di tali casi.

In tali circostanze, prima dell'emissione della RDA, ove possibile, l'Unità Richiedente individua almeno tre operatori economici idonei tra quelli qualificati nell'Albo Fornitori da consultare, dando atto del criterio di selezione in apposito verbale.

Ai fini dell'affidamento del contratto ai sensi dell'art. 158 del Codice dei Contratti Pubblici, agli Operatori Economici individuati sarà inviata da Enel una RFQ attraverso la piattaforma WeBUY, specificando l'oggetto dell'affidamento, il criterio di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte e le relative tempistiche.

Successivamente, ricevuta l'offerta dagli Operatori Economici, Enel aggiudicherà, inviando apposita comunicazione di aggiudicazione, all'Operatore Economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione. Restano fermi gli adempimenti richiesti dall'ANAC.

In alternativa, laddove non sia agevole individuare un criterio per la selezione degli operatori economici da consultare o ove nell'Albo Fornitori di Enel non siano individuabili fornitori in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni da affidare, Enel potrà indire una manifestazione d'interesse, anche mediante pubblicazione sul sito del Global Procurement, indicando nel relativo avviso, i seguenti elementi essenziali del futuro affidamento:

- Oggetto dell'affidamento;
- Valore e durata dell'affidamento;
- Requisiti generali e speciali di partecipazione;
- Criterio di aggiudicazione.

La manifestazione d'interesse è indetta al solo scopo di ricevere la disponibilità degli Operatori Economici a essere invitati a presentare offerta nella successiva procedura negoziata; pertanto, Enel potrà riservarsi la facoltà di sospendere, modificare o annullare la successiva procedura negoziata e/o di non darvi seguito.

10.2 L'affidamento diretto

Per contratti di lavori di importo fino a 150.000,00 euro e di servizi e forniture di importo fino a 140.000,00 euro, Enel può procedere con affidamento diretto, anche senza consultazione di più Operatori Economici, assicurando che siano:

- scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;



**Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici d'appalto
con valore inferiore alle soglie di rilevanza europea**

valida dal 01/08/2025

- selezionati esclusivamente i fornitori Qualificati nel gruppo merceologico associato al contratto.

Per contratti di lavori, servizi e forniture di importo fino a 25.000 euro e con durata non superiore a 12 (dodici) mesi, Enel può procedere con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano:

- scelti soggetti in possesso di requisiti idonei all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, da comprovare anche mediante autodichiarazione;
- selezionati fornitori Qualificati nel gruppo merceologico associato al contratto oppure
- selezionati fornitori non Qualificati.

In tale ultima ipotesi i fornitori dovranno essere registrati sui sistemi di Enel e nel corso dell'esecuzione contrattuale dovranno essere sottoposti a controlli in merito a quanto dichiarato ai fini dell'affidamento diretto. In caso di accertate irregolarità o nel caso in cui dai controlli espletati emergano dichiarazioni non veritiere o contraddittorie, Enel risolverà il contratto all'operatore Economico, ove solo registrato, sarà preclusa la qualificazione presso l'Albo fornitori Enel.

11 Definizioni

| ACRONIMI E DEFINIZIONI | DESCRIZIONE |
|---------------------------------|--|
| ANAC | Autorità Nazionale Anticorruzione. |
| Appaltatore | Indica una persona fisica o giuridica (o un gruppo di esse) che sottoscrive un Contratto relativo all'esecuzione di lavori, servizi e/o forniture. |
| Atto Interno | Atto interno adottato da Enel ai sensi dell'art. 169 Codice dei Contratti Pubblici e recante la disciplina sulle cause di esclusioni dall'Albo Fornitori di Enel per la perdita dei requisiti generali e di onorabilità disponibile al seguente link https://globalprocurement.enel.com/content/dam/enel-gp/documents/other-useful-documents/supplier-performance-management/Cause_di_esclusioni_Albo_Fornitori_Enel.pdf |
| Checklist Tecnica | Schema utilizzato per verificare la conformità ai requisiti tecnici della RFQ. La Checklist Tecnica è basata su domande chiuse (sono ammesse solo risposte SI/NO). Si inserisce nella documentazione amministrativa. |
| Commissione giudicatrice | La Commissione di aggiudicazione cui è affidata, nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. |
| Full Tender | Processo di affidamento di lavori con un Importo Totale stimato superiore a 2,5 milioni di euro e sotto la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. |
| Gruppo Enel/ Enel | Indica Enel S.p.A. e società controllate e collegate da essa, in conformità a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile (di seguito "cc"). |
| Gruppo Merceologico (GM) | Categoria specifica di beni/opere/servizi. |
| Importo | Importo del contratto escluse le Opzioni |



**Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici d'appalto
con valore inferiore alle soglie di rilevanza europea**

valida dal 01/08/2025

| | |
|--|--|
| Importo Totale | Importo del contratto incluse le Opzioni |
| Light Tender | <p>Processo di affidamento di lavori con un Importo Totale stimato tra 200 mila euro e 2,5 mln di euro, e di forniture e servizi con Importo Totale stimato tra 200 mila euro e la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici.</p> <p>Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso.</p> |
| Fattore K | Criterio premiante per la valutazione dell'offerta tecnica da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, per valutare gli aspetti qualitativi, tecnici e di sostenibilità dell'offerta presentata. |
| Operatore Economico (anche Impresa) | L'imprenditore, il fornitore o il prestatore di servizio, anche artigiano, persona fisica o persona giuridica, o un ente pubblico, il raggruppamento di tali persone o enti (es. Consorzio Ordinario o Stabile; Raggruppamento Temporaneo d'Imprese) compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), che offra sul mercato la realizzazione di opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. |
| Opzione | Diritto contrattuale dell'Enel, previsto nel Contratto, di decidere se richiedere all'Appaltatore obblighi concordati (ad esempio, ulteriori beni/servizi/lavori, proroghe, ecc.) in aggiunta a quelli impegnati, a fronte dell'obbligo dell'Appaltatore di procurarli su richiesta dell'Enel. |
| RFQ (Richiesta di offerta) | Richiesta d'offerta, corredata di tutta la documentazione di gara (disciplinare, specifiche tecniche, allegati tecnici, bozza di contratto, ecc.), inviata all'Impresa allo scopo di ottenere la presentazione di un'offerta. |
| RUP | Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento e della fase di affidamento nominato da Enel nel primo atto di avvio della gara. |
| Short List | Lista delle prime "n" imprese selezionate secondo criteri stabiliti nell'RFQ per il passaggio alla fase successiva della procedura di affidamento. |
| Spot Order | <p>Processo di affidamento con Importo Totale stimato compreso tra 0 e 200 mila euro per lavori, servizi e forniture, estendibile fino a 400.000 euro in caso di Opzioni.</p> <p>Il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso.</p> |